



Schema tipo di accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati provvisoriamente accreditati per
l'assistenza ospedaliera e per eventuali prestazioni medico-specialistiche e di
diagnosi strumentale e di laboratorio

Premesso:

- che la Casa di Cura/Istituto/Ospedale è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria ospedaliera (ed eventualmente ambulatoriale) con provvedimento del/della n. ... (specificare inoltre se è stata presentata entro il termine del 14.09.2007 domanda di conferma dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 e successive modificazioni ed integrazioni) e che è provvisoriamente accreditato, giusta l'art. 1, comma 796, lettera s) della legge 27.12.2006, n. 296, in virtù del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto approvato con D.G.R. n.....del... per l'erogazione di prestazioni ricovero ospedaliero per conto del SSR a favore di assistiti della Regione Veneto e di altre Regioni secondo la dotazione di funzioni e posti letto che segue¹:

Funzioni	P.L. per area
.....
.....
.....

E che (nel caso in cui si verifichi) è provvisoriamente accreditato per le prestazioni ambulatoriali nelle seguenti macroaree/branche specialistiche/diagnosi strumentale/di laboratorio;

- che l'art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Ulss, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscano accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- Che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, considerata la domanda e l'offerta di prestazioni, risulta necessario avvalersi anche dell'attività di strutture private provvisoriamente accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- Che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

:

¹ Inserire la scheda di dotazione ospedaliera con le funzioni e i posti letto per ciascuna area funzionale.

tra

l'Azienda Ulss n. ... di ... rappresentata dal Direttore Generale..... con sede in.....
via..... n..... c.f.....;

e

Casa di Cura/Istituto/Ospedale.....(chiamata/o di seguito privato
provvisoriamente accreditato) di proprietà delin persona del legale
rappresentantecon sede in.....via
..... n.....c.f./p.iva.....

il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a
seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano
l'incapacità di contrarre con la p.a.,

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

-1-

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato assicura prestazioni sanitarie di ricovero
ospedaliero in regime ordinario, di degenza diurna, di *day service* per conto e con oneri a
carico del servizio sanitario regionale comprese nelle funzioni provvisoriamente
accreditate e rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli
eventuali livelli integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto
dall'accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite.

(Eventualmente, nel caso in cui si verifichi) L'erogatore privato provvisoriamente
accreditato fornisce inoltre prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle branche specialistiche
di e/o di diagnosi strumentale e/o di laboratorio per conto e con oneri a carico del
servizio sanitario regionale comprese nelle funzioni provvisoriamente accreditate e
rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli
integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dall'accordo,
secondo le quantità e le tipologie stabilite.

L'erogazione di prestazioni sanitarie non può in nessun caso prescindere dagli standards
previsti dalla legge regionale 22/2002 e dai provvedimenti attuativi della stessa e va
accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

-2-

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato nell'esercizio della propria attività
garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme
di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio
della propria attività.

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato assicura l'osservanza delle regole di
correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo
amministrativo-contabile.

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto e a carico del servizio sanitario regionale, all'osservanza di tutte le regole e all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione del Veneto, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa e concorre al rispetto dei tempi di attesa definiti dalla Regione e al raggiungimento del tasso di ospedalizzazione ottimale.

Inoltre, accetta di essere inserito nel Centro Unico di Prenotazione dell'Azienda Ulss di riferimento.

Ferma restando l'autonomia funzionale e amministrativa dell'erogatore privato provvisoriamente accreditato le parti si impegnano ad armonizzare le proprie attività per giungere a forme di integrazione pubblico-privato nel quadro della programmazione sanitaria regionale.

-3-

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per l'anno/i , giusta D.G.R n. del , eroga assistenza ospedaliera per conto e con oneri a carico del SSR agli assistiti della Regione del Veneto nel limite del budget assegnato, secondo le indicazioni regionali, dall'Azienda Ulss per l'anno/icon proprio provvedimento ed agli assistiti di altre Regioni extra budget, nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

L'erogatore privato provvisoriamente accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per l'anno/i , giusta D.G.R. n..... del.....eroga altresì prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle branche specialistiche provvisoriamente accreditate agli assistiti della Regione del Veneto nel limite del budget assegnato, secondo le indicazioni regionali, dall'Azienda Ulss per l'anno/icon proprio provvedimento ed agli assistiti di altre Regioni extra budget, nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

- 4 -

Il privato provvisoriamente accreditato prende atto ed accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie da applicare ai soggetti che erogano per conto e a carico del SSR prestazioni di assistenza ospedaliera e prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio in vigore nella Regione del Veneto, e le relative tariffe, oltre l'eventuale finanziamento a funzione, se dovuto.

Il pagamento da parte dell'Azienda Ulss delle prestazioni ambulatoriali erogate avviene secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa.

Il pagamento da parte dell'Azienda Ulss delle prestazioni di ricovero ospedaliero erogate avviene secondo la tariffa in vigore al momento della dimissione.

La remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate in eccedenza rispetto a quanto concordato avverrà in conformità a quanto previsto dai provvedimenti regionali.

Ulteriori importi potranno essere riconosciuti ove previsto dai provvedimenti regionali. Si applicano inoltre eventuali sconti e riduzioni previsti da norme avente carattere cogente. Le liquidazioni delle competenze spettanti al privato provvisoriamente accreditato saranno effettuate dall'Azienda Ulss entro centoventi giorni dal ricevimento della fattura. Trascorso tale termine senza che il mancato pagamento sia dovuto a contestazioni sono riconosciuti interessi di mora secondo le disposizioni di legge. Il pagamento delle fatture non esclude la contestazione in futuro delle somme fatturate e pagate da parte dell'Azienda Ulss a seguito dei controlli, attuati secondo le modalità e i tempi stabiliti dai provvedimenti Regionali sui controlli in vigore e dalle norme del diritto civile.

-5-

Nei casi di sospensione o interruzione di alcuni servizi sanitari essenziali l'erogatore privato provvisoriamente accreditato è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Azienda Ulss; in tali casi l'Azienda Ulss, previ accertamenti necessari, può autorizzare, in via temporanea, il privato provvisoriamente accreditato ad avvalersi di altre strutture pubbliche o private, ovvero disporre la sospensione totale o parziale del presente accordo contrattuale fino al ripristino dei predetti servizi provvedendo nel contempo ad assicurare l'assistenza ai degenti.

-6-

Il privato provvisoriamente accreditato prende atto che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone la struttura erogatrice ad obblighi informativi anche mediante strumenti informatici secondo standards regionali ed obbliga la stessa a sottostare al regime vigente dei controlli (interni ed esterni o di altro tipo) previsti dalla Regione del Veneto sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate e ai conseguenti effetti economici e non economici. L'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone la struttura erogatrice ad obblighi informativi anche sui costi sostenuti per la produzione delle prestazioni sanitarie, ai fini della determinazione delle tariffe.

Il privato provvisoriamente accreditato è tenuto a fornire all'Azienda Ulss i dati richiesti per il monitoraggio dell'accordo contrattuale. Inoltre, si impegna in relazione ai pazienti a carico del S.S.R., a fornire anche i dati clinici finalizzati a studi, ricerche, osservatorii regionali.

L'Azienda Ulss può disporre accessi ai fini della vigilanza igienica e ai fini dell'acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del rispetto di quanto previsto dall'accordo contrattuale.

Gli accertamenti vanno compiuti congiuntamente al personale del privato provvisoriamente accreditato.

-7-

Il presente accordo contrattuale valido per l'anno/i, scade il

Le clausole dell'accordo possono essere modificate per effetto del sopravvenire di norme di legge aventi carattere imperativo.

Nel caso in cui allo scadere dell'accordo contrattuale manchi un piano regionale preventivo di attività in base al quale concludere un eventuale nuovo accordo contrattuale, e non sia stato adottato nessun altro atto regionale, anche interlocutorio, volto a regolamentare tale situazione, l'accordo è prorogato automaticamente fino alla fine del mese successivo a quello in cui viene adottato il nuovo provvedimento regionale, salvo disdetta di una delle parti, mediante raccomandata a.r., almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza. In caso di proroga i rapporti economici verranno regolati in dodicesimi in proporzione ai mesi di attività.

-8-

Nel caso di eventuali inadempienze del privato provvisoriamente accreditato nell'esecuzione dell'accordo l'Azienda Ulss contesta per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un congruo termine per la rimozione delle medesime. Nell'ipotesi in cui, trascorso tale termine, il contraente privato non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda Ulss ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino alla rimozione delle inadempienze, riducendo i tetti di attività concordata in misura proporzionale, in ragione d'anno, ai giorni di sospensione dell'efficacia dell'accordo.

Nel caso in cui l'inadempimento sia grave l'Azienda Ulss intima per iscritto di adempiere in un congruo termine non inferiore a dieci giorni. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze il presente accordo è risolto di diritto.

L'inadempimento deve considerarsi grave anche quando reiterate inadempienze non gravi mettono in evidenza l'inosservanza delle regole di normale correttezza nell'esecuzione del contratto, facendo venir meno il rapporto fiduciario con il privato provvisoriamente accreditato.

Il presente accordo cessa di avere efficacia se viene meno l'autorizzazione all'esercizio o in caso di mancato riconoscimento dell'accreditamento istituzionale o di revoca dell'accreditamento provvisorio o istituzionale.

L'accordo contrattuale si risolve nell'ipotesi di cui all'art.1, comma 812 della l. 27.12.2006, n. 296 nel caso di commessa truffa a danno del Servizio Sanitario, e in tutti i casi, previsti dalla legge, in cui determinate condanne comportano il divieto di contrattare con la P.A.

-9-

Il giudizio su eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione dell'accordo contrattuale è affidato ad un collegio arbitrale di tre persone composto da un membro scelto dal privato provvisoriamente accreditato, un membro scelto dall'Azienda Ulss ed il terzo scelto dalla Regione del Veneto.

La sede dell'arbitrato è Venezia.

Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità e per revocazione.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale proponendo azione davanti al giudice competente secondo le disposizioni di legge.

-10-

Per quanto non previsto dall'accordo contrattuale si applicano le norme vigenti.

FIRMATO

Azienda Ulss n...

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Del/della.....

Le parti sottoscrivono espressamente le clausole di cui ai punti 8) e 9) dell'accordo contrattuale.

FIRMATO

Azienda Ulss n...

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Del/della.....

